

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2749

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CESA

Disposizioni in materia di riscatto dei periodi di lavoro prestato, con contratti atipici ovvero nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili o analoghi istituti, dal personale degli enti pubblici prima dell'immissione nei ruoli, nonché di determinazione dei trattamenti pensionistici

*Presentata il 19 dicembre 2025*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge prevede misure dirette per la valorizzazione previdenziale e il riequilibrio della carriera contributiva di lavoratori appartenenti ad alcune categorie, quali i lavoratori con contratti atipici ovvero impiegati nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili (LSU), di pubblica utilità (LPU) o di utilità collettiva (PUC), che hanno permesso alle pubbliche amministrazioni di sopperire alle carenze di organico, creando, però, al contempo, un vasto bacino di lavoratori sottopagati e con copertura contributiva a fini previdenziali insufficiente o assente. Tale condizione di vulnerabilità lavorativa è particolarmente acuta nel Mezzogiorno dove tali fenomeni lavorativi hanno avuto una diffusione più capillare e duratura. Il mancato riconoscimento integrale dei periodi di contribuzione per i lavoratori

successivamente stabilizzati negli enti pubblici o per quelli già in pensione costituisce un fattore di rilevante fragilità sociale ed economica che mina la dignità dei medesimi lavoratori e la coesione sociale. I dati sul precariato nel pubblico impiego evidenziano una sproporzione geografica inaccettabile. La pubblica amministrazione è storicamente uno dei principali datori di lavoro del personale precario, soprattutto in settori come la scuola, la sanità e gli enti locali dove tali lavoratori sono stati ampiamente occupati per funzioni essenziali. Questi ultimi, pur avendo garantito la continuità dei servizi pubblici, si trovano oggi, in fase di pensionamento o prossimi ad esso, con posizioni contributive incomplete, dovendo affrontare il concreto rischio di percepire una pensione « povera ». Il mancato riconoscimento integrale delle tutele previ-

denziali si configura come un fattore di diseguaglianza sociale ed economica. Pertanto la presente proposta di legge interviene con due misure che agiscono sia sulla copertura contributiva sia sul calcolo della pensione, offrendo un concreto miglioramento del trattamento previdenziale per i soggetti interessati.

In particolare, il riscatto straordinario agevolato per i periodi di lavoro non coperti o parzialmente coperti da contribuzione è finalizzato a sostenere il lavoratore, rendendo il riscatto finanziariamente sostenibile. Inoltre, per i dipendenti e i pensionati che abbiano svolto periodi di precariato, con contratti atipici o nell'ambito di progetti di LSU, LPU e PUC anteriori al 1° gennaio 1996, il riscatto straordinario

comporta l'applicazione del sistema di calcolo retributivo per i periodi riscattati. Quest'ultima disposizione opera una vera e propria ricostituzione della posizione assicurativa con un impatto economico significativo sull'assegno pensionistico finale. In sintesi, la presente proposta di legge costituisce una misura di giustizia sociale che riconosce il valore del lavoro precedentemente svolto e interviene in modo mirato sulla fragilità previdenziale, soprattutto dei lavoratori del Mezzogiorno, prevedendo un meccanismo di riscatto agevolato e migliorando il sistema di calcolo della pensione con l'introduzione del sistema retributivo per i periodi contributivi più datati. L'impatto atteso è un rafforzamento della tenuta sociale e della coesione territoriale.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge, nell'ambito delle politiche attive del lavoro, introduce misure per la valorizzazione ai fini previdenziali e il riequilibrio della carriera contributiva del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato immesso nei ruoli degli enti pubblici che ha precedentemente svolto l'attività lavorativa con contratti atipici o nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili (LSU), di pubblica utilità (LPU) o di utilità collettiva (PUC), non pienamente coperti da contribuzione obbligatoria.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e sono finalizzate a garantire un trattamento pensionistico equo e adeguato ai lavoratori di cui al comma 1 nonché a ridurre le disparità esistenti e tutelare le fasce dei lavoratori più svantaggiate.

## Art. 2.

*(Riscatto straordinario dei periodi di lavoro non coperti o parzialmente coperti da contribuzione)*

1. I periodi di lavoro prestato con contratti atipici ovvero nell'ambito di progetti di LSU, LPU e PUC di cui all'articolo 1 non coperti o parzialmente coperti dalla contribuzione obbligatoria possono essere riscattati, a domanda dell'interessato, ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico nel regime previdenziale di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano ai lavoratori di cui al medesimo periodo che siano stati stabilizzati negli enti pubblici.

2. L'onere del riscatto di cui al comma 1 è determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale sulla retribuzione im-

ponibile relativa all'anno solare di presentazione della domanda, in coerenza con l'aliquota di finanziamento vigente.

3. In deroga alle norme vigenti, l'onere contributivo complessivo è ripartito nelle seguenti quote:

a) per la quota a carico del lavoratore, il dipendente versa una contribuzione pari al 4,40 per cento della retribuzione imponibile di riferimento;

b) la restante quota è a carico dello Stato.

4. La quota a carico del lavoratore può essere versata in un'unica soluzione o ratealmente per un periodo massimo di dieci anni, senza applicazione di interessi.

#### Art. 3.

*(Applicazione del sistema di calcolo retributivo per il riscatto straordinario dei periodi di lavoro prestato in data anteriore al 1° gennaio 1996)*

1. Per i dipendenti e i pensionati di cui all'articolo 1 che abbiano prestato periodi di lavoro con contratti atipici o nell'ambito di progetti di LSU, LPU e PUC anteriori al 1° gennaio 1996, il riscatto straordinario di cui all'articolo 2 comporta l'applicazione del sistema di calcolo retributivo vigente per i medesimi periodi, ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico.

#### Art. 4.

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A seguito del perfezionamento del riscatto straordinario, l'ente previdenziale competente provvede alla ricostituzione della posizione assicurativa e al ricalcolo del

trattamento pensionistico in essere, corrispondendo gli eventuali arretrati derivanti dal maggiore importo del trattamento medesimo entro centottanta giorni dal versamento della quota di riscatto a carico del lavoratore.

Art. 5.

*(Disposizioni di attuazione)*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative della medesima legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*19PDL0176460\*